SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIII LEGISLATURA –

N. 1957-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE LAURICELLA)

Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996

presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(V. Stampato Camera n. 2272)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio 1997

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 gennaio 1997

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 1ª Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	>>	5

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge di ratifica in esame riguarda il Sesto protocollo addizionale dell'Accordo generale sui privilegi ed immunità del Consiglio d'Europa, in logica sequenza alla modifica intervenuta nella struttura prevista dalla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo.

Si tratta infatti di estendere la disciplina ai giudici membri della nuova Corte prevista dal Protocollo n. 11 alla Convenzione europea citato, allo scopo di tutelare la loro funzione e l'esercizio indipendente di essa.

Non sono previsti oneri per il bilancio dello Stato. Se ne raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione.

Lauricella, relatore

PARERE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA Lino)

8 aprile 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui provilegi e immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.